L'ex dg dell'Asp cosentina dovrà pagare 250mila euro per "danno da disservizio" causato all'azienda

D'Alessandro condannato dalla Corte dei Conti

Condannato definitivamente Carmelo D'Alessandro, ex dg dell'Asp cosentina, dalla corte dei Conti, al apgamento di 250mila euro per danno da disservizio. L'ex numero uno dell'Asp era stato condannato sia in primo che in secondo grado dalla magistratura contabile e ora gli è stata negata anche la revocazione del procedimento, come egli stesso aveva richiesto. "Con la sentenza impugnata la sezione territoriale ha condannato i signori Andrea Luigi Sgrò, Carmelo D'Alessandro e Salvatore De Paola al pagamento delle somme, rispettivamente, di euro 515.217,66 lo Sgrò, e di euro 257.608,83 ciascuno gli altri due per danno da disservizio, oltre euro 50.000,00 lo Sgrò e euro 25.000,00 ciascuno gli altri due, per danno all'immagine. La stessa sentenza ha assolto gli stessi odierni appellanti e altri soggetti dalla domanda risarcitoria di euro 1.030.435,32, per danno patrimoniale e ha dichiarato l'estinzione del giudizio nei confronti del signor Gaetano Princi".

"Con sentenza n. 681/2009, depositata il 18.11.2009, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Calabria ha condannato, fra gli altri, il signor Carmelo D'Alessandro al pagamento della somma di euro 257.608,83 per danno da disservizio e ad euro 25.000,00 per danno all'immagine, sul presupposto della mancata attuazione del programma di screening mammografico per la prevenzione dei tumori femminili promosso e finanziato dalla regione Calabria. In particolare era stato accertato che le somme poste a disposizione del progetto erano state utilizzate per l'acquisto di inutili macchinari (già disponibili) e non per la realizzazione delle varie fasi della campagna di prevenzione, con sostanziale fallimento della stessa. A seguito di appello dell'interessato, questa Sezione Prima centrale, con sentenza n. 622/2012/A, depositata il 30.10.2012, ha accolto parzialmente il gravame, escludendo la condanna a suo carico per danno all'immagine, ma confermando comunque la condanna ad euro 257.608,83 disposta in primo grado per danno da disservizio. Avverso la suindicata sentenza di appello il signor D'Alessandro ha proposto ricorso in revocazione con contestuale istanza di sospensione della esecutorietà della sentenza ai sensi dell'art. 401 c.p.c. Con successiva nota in data 4 dicembre 2015 e prima della discussione in pubblica udienza della revocazione, i difensori del signor D'Alessandro hanno depositato istanza di definizione agevolata, ai sensi dell'art. 1, commi 231-233, della L. n. 266 del 2005, mediante pagamento di euro 25.761,00, pari al 10% della somma per cui l'istante è stato condannato in primo grado. Tale istanza è stata dichiarata inammissibile con decreto presidenziale in corso di pubblicazione, reso nella camera di consiglio del 10 dicembre 2015. Nel ricorso per revocazione il signor D'Alessandro ha dedotto errore di fatto ai sensi dell'art. 395, n. 4, c.p.c., con riferimento alla dedotta prescrizione dell'azione di responsabilità e con riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo. La Corte dei conti, Sezione prima giurisdizionale centrale d'appello dhichiara inammissibile il ricorso in revocazione, proposto dal sig. Carmelo D'Alessandro, della sentenza di condanna del medesimo in appello n. 622/2012/A pronunciata in data 30.10.2012 da questa Sezione prima Centrale di appello".

La sede della corte dei Conti

vin. bru.